

BGE 31 I 314

Bundesgericht (BGE), 1905-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_31_I_314

FR: ATF 31 I 314

IT: DTF 31 I 314

Volltext

314 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. b. 5. 3. 1. Ung
üllerhing~ ni~t f~(ftf1ig - ni~t her lffiille uor. r, anben fein, bie fran3ö~f~en
jtollfur~)erruafungen ben i~ruei3e= rif~en ~auftpfanbgläubigern gegenüber mit
5. Sefugniffen ('tu~3U= ftatten, rueld)e bie erftern nüd:) eigenem IRed)t ni~i hefüBen unb-
bie im Ilmgefer, rten fSer9ältni~ aud) ltid)t ünerrannt llurben; _ ertaunt: :t)et IRefurs \Jirb
üogeruiefen. B. Auslieferung. - Extradition. Vertrag mit Italien. - 'TraUe avec l'Ita.lie. 55.
Sentenza. deI 2 giugno 1905 nella causa Casiraghi. Prescrizione contro una sentenza
contumaciaie, art. 4, deI trattato d'extradizione fm la Svizzera e l'Italia. Per calcolare la
prescrizione fa l'egola la pena pronunciata, non la pena appli- cabile secondo le leggi deHo
Stato di rifugio. 1. Con sentenza 12 dicembre 1894, il Tribunale penale di Milano
dichiarava Casiraghi Giovanni colpevole di truffa eon falso, di bancarotta fraudolenta, di
appropriazione indebita eontinuata e di truffa eontinuata e 10 condannava alla pena
eomplessiva, di anni sei e mesi tre di reclusione, alla multa di lire duemila, al risarcimento
deI danno verso le parti lese ed alle spese deI procedimento. Il Casiraghi introduceva ap-
pello alla Corte di Milano, ma con giudizio 26 luglio 1902 l'appello veniva dichiarato
irrievibile. In base a queste sentenze, nonche ad un mandato di cattura spieato in data deIl'
8 aprile 1894 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Milano, la Legazione italiana a
Berna doruandava, eon nota 25 agosto 1902, l'extradizione deI Casi-
raghi al Consiglio federale, invoeando i disposti deIl' art. 2, N° 8, 11 e 12 deI trattato di estradizione fra la
Svizzera e l'Italia. L'arresto deI Casiraghi non pote pero effettuarsi 11. Auslieferung. -
Vertrag mit Italien. N° 55. 315 :a quell' epoea. Non fu ehe il 29 aprile 1905 ehe il Diparti-
mento di giustizia e polizia deI cantone di Ginevra notificava 11.1 Dipartimento federale
l'avvenuto arresto a Ginevra, il 28 dello stesso mese, in seguito di ehe, interrogato il Casi-
l'aghi se annuiva aHa domanda di estradizione, rispondeva dapprima affermativamente,
ritirando pochi giorni dopo la data adesione, e motivando con atto 16 maggio 1905 la sua
-opposizione sui motivi seguenti: 11 mandato di cattura, prodotto dalla Legazione italiana
in appoggio della domanda di estradiziöne, e prescritto in base all' art. 203 Cpp ginevrino. Il
giudizio delta Corte di Milano 26 luglio 1902 e senza interesse, non facendo ehe lasciar
sussistere puramente e semplicemente la sentenza di con-
danna 12 dieembre 1894. Quest'
ultima e dunque il solo titolo .ehe rimane in appoggio della domanda di estradizione. Ora, le
pene pronunciate in questa sentenza sono preseritte, tanto dal punto di vista deI diritto
ginevrino, ehe dal punto di vista deI diritto italiano : a) Dal punto di vista deI diritto
ginevrino, tutte le singole pene pronunciate contro il Casiraghi per i diversi delitti dei quali
fu ritenuto colpevole, pene inglobate ed assorbite nei sei anni e mesi tre di reclusione,
devonsi ritenere come pene correzionali, prescrivibili, seondo l'art. 67 deI Codice penale
ginevrino, nel lasso di 5 anni. Cio e fuori di dubbio per eio ehe eoncerne i delitti di truffa, di
appropriazione indebita e di bancarotta fraudolenta. Un dubbio solo puo sussistere per cio
ehe concerne il delitto di falso, a seconda ehe si ritiene esservi stato falso in documento

pubblico o in documento privato (art. 133 e 136 del Codice penale ginevrino). Ma, dato anche che l'extradizione possa accordarsi per questo titolo si dovrebbe in ogni caso stipulare una riserva per le pene relative agli altri delitti dei quali il Casiraghi fu dichiarato colpevole. b) Dal punto di vista del diritto italiano, il Casiraghi venne condannato a tre anni di reclusione per il delitto di falso, condanna che assorbe la pena della bancarotta semplice; a due anni di reclusione per appropriazione indebita, aumentata di 316 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 1/6 per il carattere di continuità; e ad un anno di reclusione per truffa, coll' aumento di 1/6 perché continuata. Tutte queste pene sarebbero pene correzionali, secondo l'art. 22 della legge italiana 10 dicembre 1889, e quindi prescritte in virtù dei disposti del Codice ginevrino. Ma il Codice penale italiano non contiene una distinzione in pene eriminali e eorrezionali, come il Codice di Ginevra; esso fissa la durata del periodo di prescrizione secondo l'importanza della pena. L'art. 95, N° 3, dispone però che le pene si prescrivono per il decorso di dieci anni, se la condanna aHa reclusione non oltrepassa i cinque anni. Ora, nessuna delle pene inflitte al Casiraghi arriva a questa durata. E bensì vero che il Codice penale italiano non indica se in caso di condanna per più delitti, la prescrizione si debba computare secondo la durata della pena complessiva, o secondo quella delle pene inflitte per le singole condanne. Ma, in difetto di una prescrizione speciale, e principio generalmente ammesso in materia penale, che sia l'interpretazione la più mite che debba prevalere. L'opponente conchiude perciò al rigetto della domanda di estradizione. 2. Di fronte a questa opposizione, il Consiglio federale trasmetteva. gli atti a questa Corte, in data del 19 maggio. 1905, per un relativo giudizio, accompagnandoli da un preavviso del Procuratore generale della Confederazione, col quale lo stesso conchiude aH' ammissibilità dell' estradizione. In diritto: 1. L'ammissibilità dell' estradizione non è contestata, né è contestabile, di fronte ai disposti tassativi dei N° 8, 11, 12 dell' articolo 2 del trattato fra la Svizzera e l'Italia e di fronte alle emergenze del processo penale, in ragione della natura edell' importanza dei delitti ritenuti a carico dell' estradando. Così pure e fuori di dubbio che si verificano i requisiti formali stabiliti all' articolo 9 del trattato. La sola questione discutibile è la sola da esaminarsi e quella relativa alla prescrizione, alla quale fanno capo esclusivamente anche le argomentazioni del ricorrente. H. Auslieferung. - Vertrag mit Italien. No 55. 317 2. Che per la determinazione del periodo di prescrizione debbano far stato le singole pene applicate ai singoli reati ritenuti a carico dell' estradando, non la pena complessiva, computata secondo le norme stabilite dall' articolo 68 Cp ital. per il concorso di più reati, e evidente, l'extradizione essendo stata domandata e la sua ammissibilità dovendosi esaminare in rapporto a ciascuno dei reati dei quali l'extradando è stato dichiarato colpevole. Invece potrebbe discutersi se, di fronte ai differenti sistemi vigenti nella legislazione ginevrina ed italiana per commensurare la durata della prescrizione (natura della pena « criminelle ou correctionnelle 1) secondo gli articoli 66 e 67 Cp ginevr.; durata della pena, secondo l'articolo 95 Cp ital.), dovendosi la questione di prescrizione esaminare a tenore dell' articolo 4 del trattato dal punto di vista delle leggi del paese di rifugio, debbasi per giudicare della natura della pena che si pretende prescritta, tener calcolo esclusivamente della pena pronunciata, oppure, come fa il ricorrente, della pena applicabile secondo le leggi dello Stato di rifugio. La questione è da risolversi nel primo di questi sensi, d'accordo colla più parte degli scrittori (ved. Blanchet, Traite de l'extradition, N° 318; Fiore, droit penal international, II, N° 338; Martitz, Intern. Rechts-hilfe, pag. 77 e seg.). E bensì vero che si tratta di un giudizio contumaciale, rinvocabile in ogni tempo, secondo le legislazioni ginevrina e italiana (art. 428 Cod. gin. e art. 543 Cod. ital.), quindi di un giudizio

non definitivo, eseguibile, ma di forza ed efficacia limitate, fino all'arresto o presentazione del condannato; ma fino a revoca avvenuta, esso deve riguardarsi eio nondimeno come l'estrinsecazione della volontà giudiziale dello Stato, le cui leggi sono state violate mediante l'atto delittuoso, e, nella questione di determinazione della pena, esso deve quindi far stato per le Autorità dello Stato di rifugio. 3. Un'altra questione che non venne ventilata, ma che potrebbe ventilarsi, e quella di sapere, se in ragione del carattere contumaciale della sentenza, l'eccezione di prescrizione della pena sia la sola sollevabile, oppure se la domanda 318 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. di estradizione debba esaminarsi anche dal punto di vista della prescrizione dell'azione penale, colle relative conseguenze dell'interruzione della prescrizione, ecc. (Vedasi la sentenza del Tribunale federale nell'extradizione Cornicella, vol. XXII, pag. 1035.) La questione deve risolversi a seconda delle regole vigenti negli Stati interessati in materia di procedura contumaciale. Controverso e solo (ved. Lamm asch, .Auslieferungspflicht, pag. 437) se siano le regole dello Stato di rifugio o quelle dello Stato requirente che debbano applicarsi. Questa controversia non ha però, nel caso concreto, importanza pratica, i disposti degli articoli 428 Cpp ginevr. e 543 Pp ital. avendo essenzialmente lo stesso tenore. .Ambidue questi articoli dispongono cioè che quando un condannato in contumacia si costituisce in arresto o perviene in potere della giustizia, prima che la pena sia prescritta, la condanna in contumacia cade di pieno diritto e si fa luogo ad un nuovo processo ordinario. Essi non parlano che della prescrizione della pena, non dell'azione penale. Evidentemente i legislatori italiano e ginevrino hanno quindi considerato i giudizi in contumacia come atti giudiziari costituenti un ostacolo al decorso della prescrizione dell'azione penale, almeno fino a tanto che il contumace non si costituisca in arresto o non pervenga altrimenti in mano della giustizia, e non ammettono perciò, di fronte a giudizi contumaciali, che una sola prescrizione, la prescrizione della pena. E ciò che risulta del resto anche dalla dottrina formata su altre legislazioni similari (ved. Faustin-Hélie, Traité de l'instruction criminelle, vol. VIII, N° 4112). Di conseguenza non può trattarsi anche nel caso concreto che di una sola prescrizione, della prescrizione della pena. 4. Ciò dato, l'ammissibilità dell'extradizione Casiraghi per tutti e singoli i reati di cui fu dichiarato colpevole nella sentenza 12 dicembre 1894 non può più formare oggetto di dubbio. Per ogni e singolo reato, la pena stabilita in via contumaciale dal giudice competente in ragione di territorio, ossia del luogo del delitto commesso, e la pena della reclusione. Questa pena è, in base alla legislazione ginevrina (art. 11. Auslieferung. - Vertrag mit Italien. No 55. 319 col 8 Cp), di natura criminale. Essa si prescrive quindi in base al disposto dell'articolo 66 di detto Codice, solo dopo un decorso di venti anni, che non è punto raggiunto nel caso concreto. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: L'opposizione Casiraghi alla sua domanda di estradizione è respinta. XXXI, I. - 1905

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.